

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-852 del 21/02/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA T.G.R. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TORNERIA MECCANICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIALE DELL'INDUSTRIA N. 5. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-844 del 20/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA T.G.R. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TORNERIA MECCANICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIALE DELL'INDUSTRIA N. 5. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 28/12/2015 n. 2605 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta T.G.R. S.R.L. per l'attività di "torneria meccanica" svolta nello stabilimento in oggetto (che sostituiva, in quanto modifica sostanziale, la precedente Det. Dir. n. 353/2015), autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con Prov. Unico del 8/1/2016 prot. n. 296;

VISTE:

- la nota del 08.07.2016, prot. n. 14784 (acquisita al prot. Arpae n. 7289 dell'11.07.2016), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla ditta **T.G.R. S.r.l.** per l'attività di "torneria meccanica" svolta nello stabilimento in oggetto, a seguito di modifica sostanziale dello stabilimento;
- la lettera del 20.07.2016 prot. Arpae n. 7695 con cui venivano richiesti i pareri agli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- il foglio del 20.07.2016, prot. prov.le n. 7695, con cui sono state richieste alcune integrazioni relative all'istanza di cui sopra, integrazioni pervenute con successiva nota del 22.07.2016 (prot. Arpae n. 7852 di pari data);
- le note del 12.10.2016 (prot. Arpae n. 11107 di pari data) e del 17.01.2017 (prot. Arpae n. 500 di pari data), con cui veniva sollecitato lo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni relativamente all'espressione del parere di competenza richiesta con al succitata nota;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni a seguito di modifica sostanziale dello stabilimento;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura. In proposito, la Ditta ha dichiarato che la situazione degli scarichi non ha subito modifiche;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

RILEVATO che:

- le acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del piazzale) vengono convogliate in n° 2 sistemi di trattamento costituiti da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo, un disoleatore ed un pozzetto con filtro oleoassorbente;
- le acque in uscita dai sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;

- il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico è indicato con la dicitura "pozzetto ispezione acque nere" nella "Planimetria insediamento con indicazione dei reticoli fognari" trasmessa dal SUAP di Castel San Giovanni con la sopra richiamata nota del 23/12/2014, prot. n. 25129/bb;

PRESO ATTO che le modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera consistono nell'installazione di:

- "...n. 1 braccio aspirante per le operazioni di saldatura e nuova lavatrice per il lavaggio di particolari meccanici (delle medesime caratteristiche dell'impianto che genera l'emissione E2);
- due nuove emissioni "...che verranno denominate "E6 – Saldatura" ed "E7 – Lavaggio"..."

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota PEC del 12.10.2016 (prot.n. 11079) con cui il S.T. di Arpae di Piacenza trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- nota di PEC del 12.10.2016 (prot. Arpae n. 66128 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- nota del 06.02.2017 (prot. Arpae n. 1553 del 10.02.2017) con cui il Comune di Castel San Giovanni trasmetteva il proprio parere urbanistico favorevole in ordine alle emissioni in atmosfera, ritenendo inoltre non necessaria la produzione, da parte della Ditta, della valutazione di impatto acustico.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **T.G.R. S.R.L.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, viale dell'Industria n° 5;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **T.G.R. S.r.l.** (C. FISC. 00306810334), a seguito di modifica sostanziale dello stabilimento, per l'attività di "torneria meccanica" svolta in Comune di Castel San Giovanni, viale dell'Industria n° 5 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 IMPIANTO LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline (Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE NEBBIE D'OLIO

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11.5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE NEBBIE D'OLIO

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11.5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE AREA CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

EMISSIONE N. E6 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 IMPIANTO LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline (Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 o UNI EN ISO 16911 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabili, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 13284-1 + NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline** (per la verifica dei limiti di emissione delle sostanze alcaline le determinazioni devono essere effettuate secondo il metodo indicato dall'arpa Sezione Provinciale di Piacenza);
 - il metodo UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di oli**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E6 ed E7 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E2, E6 ed E7 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune sede dell'insediamento;
- h) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E2, E6 ed E7 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune sede dell'insediamento;
- i) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni E2, E6 ed E7 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al SUAP ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:

- Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale, nonché i pozzetti posti immediatamente a valle dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue. Il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante la posa di un contatore opportunamente installato a cura della ditta T.G.R. S.R.L. in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
 - e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli sistemi di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) l'area interessata dai sistemi di trattamento dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - g) i sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenuti sempre in funzione;
 - h) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
 - i) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione chimico-fisico o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

5. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.